

**COMUNE DI PIACENZA**

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA  
IMPOSTA COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI**

**ADOTTATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N° 90 DEL 21/03/2011  
MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N° 115 DEL 28/04/2011**

**P.zza Cavalli, 2 – 29121 PIACENZA**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Articolo 2 – Area Fabbricabile
- Articolo 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Articolo 4 – Aree fabbricabili – Ampliamenti di fabbricati esistenti
- Articolo 5 – Aree fabbricabili – Ristrutturazioni di fabbricati
- Articolo 6 – Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Articolo 7 – Aree fabbricabili – Lotti con possibilità edificatoria condizionata o inesistente
- Articolo 8 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)
- Articolo 9 - Fabbricato parzialmente costruito
- Articolo 10 – Fabbricati di interesse storico ed artistico

### **TITOLO II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO**

- Articolo 11 – Dichiarazione
- Articolo 12 – Attività di recupero
- Articolo 13 – Obbligo dei contribuenti ed attività di controllo
- Articolo 14 – Incentivi per l'attività di controllo
- Articolo 15 – Rimborsi e compensazioni
- Articolo 16 – Versamenti, riscossione ordinaria e coattiva
- Articolo 17 – Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamento
- Articolo 18 – Differimento dei versamenti
- Articolo 19 – Rateazione del pagamento degli avvisi d'accertamento e di tributi arretrati
- Articolo 20 - Detrazioni e riduzioni
- Articolo 21 - Equiparazioni all'abitazione principale
- Articolo 22 - Immobili posseduti da Enti non commerciali
- Articolo 23 - Fabbricati inagibili o inabitabili

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Articolo 24 - Entrata in vigore
- Articolo 25 – Norme transitorie

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è approvato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del medesimo decreto.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2 – Area fabbricabile**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune.

### **Articolo 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante dall'atto pubblico o perizia giurata di parte per uso pubblico e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Servizio competente alla gestione dei tributi comunali.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata di parte per uso pubblico, un valore superiore a quello deliberato.
3. Nel caso di omessa od infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo, per la quota inferiore al valore venale effettivo dell'area.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree interessate da utilizzazione edificatoria, da demolizione di fabbricati e da interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.

#### **Articolo 4 – Aree fabbricabili – Ampliamenti di fabbricati esistenti**

1. Ampliamenti e/o sopraelevazioni di fabbricati esistenti sono soggetti ad ICI dalla data del rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dell'ampliamento.
2. Per la valutazione dell'area fabbricabile il contribuente seguirà i criteri determinati dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art. 3.

#### **Articolo 5 - Aree fabbricabili - Ristrutturazioni di fabbricati**

1. Qualora si provveda alla ristrutturazione di un fabbricato, la base imponibile ICI sarà costituita dal valore dell'area fabbricabile dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi.
2. Per la valutazione dell'area fabbricabile il contribuente considererà l'indice di edificabilità pari a 1, applicato alla superficie del fabbricato in ristrutturazione, ed i parametri determinati dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art. 3.

#### **Articolo 6- Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su istanza dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
  - a) non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza del titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
  - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o procedimenti avverso l'approvazione delle varianti in itinere o le disposizioni di vincolo di inedificabilità;
  - c) non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
  - d) le varianti agli strumenti urbanistici generali od attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
  
3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
  - a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
  - b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 5.
  
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
  
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 7 - Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata o inesistente**

1. Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dagli strumenti urbanistici generali vigenti come edificabile, ma non sfruttabile o perché adibito a funzione specifica, (esempio: accesso ad uno o più immobili o altro) o per la particolare configurazione

topografica, si applica una riduzione del valore dell'area pari al 60 per cento. Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area oggetto di edificazione o già edificata, dalla data del rilascio del titolo abilitativo edilizio non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art.3.

#### **Articolo 8 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, non locata né data in comodato a terzi.
2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un'altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

#### **Articolo 9 - Fabbricato parzialmente costruito**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita, ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

## **Articolo 10 - Fabbricati di interesse storico e artistico<sup>1</sup>**

1. Si intendono fabbricati di interesse storico ed artistico quelli definiti come tali dal D. Lgs. 29/10/1999 n. 490 e dal D. Lgs. 22/01/2004 n. 42.
2. La rendita di tali fabbricati si determina applicando la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria nella quale il fabbricato è situato, per il numero dei vani dell'immobile quando rientra nella categoria catastale "A".
3. Per i fabbricati rientranti in una categoria catastale diversa dalla categoria catastale "A", la consistenza dei vani è determinata dividendo la superficie originaria per la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a 16 mq quando la superficie è espressa in metri quadri, e pari a 60 mc. con riguardo alla volumetria dell'immobile, avendo cura di arrotondare al mezzo vano superiore.
4. La base imponibile dei fabbricati di interesse storico ed artistico si determina moltiplicando la rendita ottenuta, di cui ai commi 2 e 3, (rivalutata del 5%) per il coefficiente 100, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con atto di Consiglio Comunale n° 115 del 28/04/2011

## **TITOLO II – DICHIARAZIONE/DENUNCIA - ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO**

### **Articolo 11 – Dichiarazione**

1. La dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e/o oggettive, che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta, attengono a riduzioni d'imposta e quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
2. Non deve essere presentata la dichiarazione quando gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 18/12/97 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico.
3. La dichiarazione di cui al primo comma, dovrà essere presentata entro il termine ultimo fissato per le dichiarazioni dei redditi, ivi compreso quello previsto per le denunce presentate per via telematica.

### **Articolo 12 – Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera € 12,00.

### **Articolo 13 – Obbligo dei contribuenti ed attività di controllo**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo**

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune e per incentivare l'attività di controllo, una quota degli importi I.C.I. accertati a titolo definitivo viene destinata, con deliberazione della Giunta Comunale, alla costituzione di un fondo per compensi incentivanti da ripartire annualmente tra il personale dell'ufficio medesimo.
2. Per accertamenti definitivi si intendono gli atti di accertamento non impugnati e quelli definiti con sentenza passata in giudicato.

### **TITOLO III – VERSAMENTI E RIMBORSI**

#### **Articolo 15 - Rimborsi e compensazioni**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno di versamento, ovvero entro 5 anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 12,00.
4. Il Funzionario Responsabile del tributo, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale d'interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

6. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del soggetto passivo inserita nella domanda di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di I.C.I.. Il Funzionario Responsabile del tributo comunica nel provvedimento di rimborso l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

#### **Articolo 16 – Versamenti, riscossione ordinaria e coattiva**

1. La riscossione ordinaria viene effettuata:
  - a) tramite conto corrente postale intestato al Comune;
  - b) tramite sistema bancario (Tesoreria Comunale ed Istituti di Credito convenzionati con il Comune);
  - c) tramite modello F24;
  - d) tramite l'utilizzo di sistemi alternativi promossi dall'Amministrazione (pagamenti telematici, ecc...) e da essa approvati;
2. L'imposta annua complessiva dovuta dal contribuente non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 8,00 euro.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, dagli eredi o da altri aventi causa (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile.
4. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n°639/1910.

#### **Articolo 17 – Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamento**

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
  - a) tramite conto corrente postale intestato al Comune;

b) tramite sistema bancario (Tesoreria Comunale ed Istituti di Credito convenzionati con il Comune);

#### **Articolo 18 – Differimento dei versamenti**

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta e delle relative sanzioni possono essere differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati con atto assunto dalla Giunta Comunale in esecuzione di apposite previsioni contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di previsione dell'Ente o nei provvedimenti in cui si disciplina l'ordinamento dei tributi o si approva la disciplina generale delle tariffe.

#### **Articolo 19 – Rateazione del pagamento degli avvisi d'accertamento e di tributi arretrati**

1. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di comprovata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateazione fino ad un massimo di tre anni del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e di tributi arretrati.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 10.000,00, il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di una rata, a semplice richiesta del Comune.
3. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva mediante ruolo o ingiunzione fiscale.

4. La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale maggiorato dell' 1,5 per cento annuo che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
5. Nel caso di somme risultanti da avvisi di accertamento, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato.

#### **TITOLO IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

##### **Articolo 20 - Detrazioni e riduzioni**

1. Il Consiglio Comunale delibera, contestualmente alla determinazione dell'aliquota, le detrazioni e le riduzioni nei limiti consentiti dalla Legge.
2. Per effetto dell'unicità dell'atto di cui al comma 1, se la Legge concede, per un determinato anno, un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione di quanto previsto al comma 1.

##### **Articolo 21 – Equiparazioni all'abitazione principale**

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione è equiparata all'abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Costituiscono parti integranti dell'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta i garage, i posti macchina coperti e scoperti, ancorché distintamente iscritti in catasto, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta.
3. Ai fini dell'applicazione della sola aliquota ridotta è equiparata all'abitazione principale, l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti ed affini fino al II grado, che la occupano quale loro abitazione principale.
4. Ai fini dell'applicazione della sola aliquota ridotta è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa dal possessore, che ha portato la residenza in altro Comune per assistere un familiare o parente che si trovi nelle condizioni di persona handicappata con situazione di gravità, da comprovarsi con formale certificazione, in uso gratuito al coniuge, a condizione che quest'ultimo la occupi come dimora abituale e residenza anagrafica e che non posseda altro immobile ad uso abitativo sul territorio comunale.
5. Il beneficio di cui ai commi 3 e 4 decorre dal mese in cui l'immobile viene effettivamente utilizzato a titolo di abitazione principale. Il beneficiario deve presentare al Comune apposita comunicazione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I., utilizzando i moduli predisposti dal Servizio competente la gestione dei tributi comunali.
6. La comunicazione ha valore anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni. In tal caso il soggetto passivo è tenuto a comunicare le variazioni intervenute entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I.. In tale ipotesi le agevolazioni devono essere rapportate ai mesi dell'anno durante il quale si è effettivamente verificato il presupposto di cui al comma 3.

## **Articolo 22 - Immobili posseduti da Enti non commerciali**

1. Agli immobili utilizzati da Enti non commerciali e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'Ente non commerciale e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto Legislativo n. 504/1992.
3. Si esonerano dal pagamento I.C.I. i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1) , lettera a) del D. Lgs. 504/1992 che danno in comodato gratuito gli immobili al Comune.

### **Articolo 23 – Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 06/06/2001 n°380, ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizi o Comunale.
3. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 5, è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili od inabitabili.

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente il contribuente può dimostrare l'inabitabilità o l'inagibilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. In questo caso è facoltà del Comune verificare la veridicità di tale dichiarazione.
7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale ai sensi del comma 5, o da altra Autorità od Ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 6.
8. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune attraverso la presentazione della dichiarazione ICI.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2011 sulla base di quanto disposto dall'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.

### **Articolo 25 – Norme transitorie**

1. Sono fatti salvi i provvedimenti di rateazione emessi sino alla data di approvazione del presente Regolamento con possibilità, su richiesta dell'interessato, di uniformare la durata a quella prevista dall'articolo 19, comma 1.
2. La disposizione di cui all'articolo 21, comma 4 troverà applicazione a decorrere dall'anno d'imposta 2012.